

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 3/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N **16** DEL **26 GENNAIO 2024**

[A CURA DI PAOLO LONGO, DEBORA FASANO E GRETA CECCARINI](#)

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione).

ARBITRATO E MEDIAZIONE

*** Tribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023, sez. I civile**

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO - Mediazione civile - Condizione di procedibilità - Diritto di accesso alla giustizia - Aumento dei costi complessivi - Disapplicazione - Sussiste

La norma di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lett. e), del d.lgs. 149/2022 è in contrasto con i principi fondamentali della UE, a fortiori a seguito della entrata in vigore del DM 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria.

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI

Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28957, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - PRESUNZIONE DI EGUALIANZA (MISURA DELLA QUOTA) - Comunione de residuo - Non consumazione - Onere della prova sul coniuge che ne richiede la divisione - Sussistenza.

In tema di comunione de residuo, grava sul coniuge che chiede la divisione l'onere della prova della non consumazione ovvero dell'esistenza nel patrimonio del percipiente, al momento dello scioglimento della comunione, dei proventi dell'attività separata dell'altro coniuge.

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOLIMENTO - Comunione ordinaria tra coniugi - Presunzione di uguaglianza delle quote - Maggiori esborsi in sede di acquisto sostenuti da un coniuge - Diritto di concorso del coniuge creditore nella divisione dell'immobile per una quota maggiore corrispondente al credito - Sussistenza.

In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al

regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.

CONTRATTO PRELIMINARE

*** Cassazione, ordinanza 24 novembre 2023, n. 32727, sez. II civile**

CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Inadempimento - Recesso - Richiesta di ricevere il doppio della caparra - Cumulo con la restituzione della provvigione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di preliminare di compravendita, la parte non inadempiente non può, ove abbia preteso il risarcimento del danno ulteriore, incamerare la caparra o pretenderne il pagamento del doppio, poiché, in questa evenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria.

A fronte della qualificazione della pretesa risolutoria del preliminare come sostanziale esercizio del diritto potestativo di recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, non avrebbe potuto essere riconosciuto un ulteriore risarcimento dei danni oltre alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente.

Piuttosto, la pretesa volta ad ottenere la riparazione del documento conseguente all'esborso sostenuto a titolo di provvigione verso l'agenzia immobiliare, in aggiunta all'importo della caparra, avrebbe dovuto indurre il giudicante a sciogliere, da subito, il nodo inerente all'inquadramento sistematico dell'azione, non già nel senso che essa fosse limitata ad ottenere l'accertamento del recesso con il correlato diritto al conseguimento del doppio della caparra, senza la necessità di fornire alcuna prova, bensì nel senso che la domanda diretta ad ottenere la "dichiarazione" della risoluzione avesse presupposto l'esercizio dell'opzione contemplata dall'art. 1385 c.c., comma 3, ossia della volontà di ottenere la pronuncia constitutiva della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., con il conseguente risarcimento del danno regolato dalle norme generali, come tale rimesso alla determinazione dell'autorità giudiziaria e subordinato alla dimostrazione dell'*an* e del *quantum debeatur*.

E tanto perché l'esercizio del potere di recesso conferito ex *lege* è indifferibilmente collegato (fino a costituirne un precipitato) alla volontà di avvalersi della (sola) caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., che ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007).

DIVISIONE

Cassazione, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28955, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Successione ereditaria - Pagamento di debito ereditario, da parte del coerede, in misura superiore alla quota - Conseguenze - Diritto ad una quota maggiore - Esclusione - Possibilità di esperire azione di ripetizione o di chiedere agli altri coeredi l'imputazione alla propria quota della somma - Sussistenza - Effetti.

In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.

FALLIMENTO

*** Cassazione, sentenza 28 novembre 2023, n. 32992, sez. I civile**

PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - Società cooperativa sociale - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione - Applicazione della liquidazione coatta amministrativa - Sussiste

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma 4, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del D.lgs. n. 112 cit., art. 14, comma 1, restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies c.c., comma 1.

GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Cassazione, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29841, sez. II civile

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - Successioni mortis causa - Provvedimenti di volontaria giurisdizione - Decreto che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente ed approva il rendiconto del curatore - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che dichiara chiusa la curatela dell'eredità giacente e approva il rendiconto del curatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisoriaità e di definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, atteso che la cessazione della curatela ha quale presupposto logico e giuridico esclusivamente l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni, come tale priva di alcuna conseguenza sostanziale, fatta salva l'ipotesi di controversia sulle spese della procedura.

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

*** Cassazione, ordinanza 24 novembre 2023, n. 32724, sez. II civile**

FAMIGLIA - MATRIMONIO - REGIME PATRIMONIALE - Adempimento dei doveri coniugali - Regime giuridico-patrimoniale - Definizione in via anticipata rispetto alla separazione - Invalidità - Sussiste.

Ai fini dell'invalidità della cessione delle quote societarie è stato genericamente richiamato l'intento di definire, in via anticipata, l'adempimento dei doveri coniugali, in sintonia con l'orientamento a mente del quale gli accordi con i quali i coniugi fissano preventivamente il regime giuridico-patrimoniale in vista della futura separazione o del futuro divorzio sono invalidi per illecità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c. (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 30/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 18/02/2000).

SERVITU'

*** Cassazione, ordinanza 27 novembre 2023, n. 32816, sez. II civile**

DIRITTI REALI - SERVITU' - Di veduta - Esercizio saltuario - Usucapione - Ammissibilità - Esistenza di opere visibili - Sufficienza.

Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili d'opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo dette opere, naturali o artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza "animus utendi iure servitutis", bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono, a comprova della possibilità di tale esercizio e, pertanto, della permanenza del relativo possesso, anche in caso di utilizzazione

saltuaria. La visibilità delle opere, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell'obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante.

SIMULAZIONE

* Cassazione, ordinanza 24 novembre 2023, n. 32724, sez. II civile

NULLITÀ E ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - Cessione di partecipazioni sociali - Simulazione.

In sede nomofilattica, si evidenzia che la simulazione individua un'ipotesi di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21995 del 19/10/2007; Sez. 3, Sentenza n. 614 del 17/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 3501 del 09/04/1987).

Pertanto, la peculiarità dell'istituto va considerata in relazione alla funzione negoziale. Quest'ultima è manipolata dai soggetti in vista di scopi pratici della più diversa natura, a fronte del dato costante della creazione di una situazione apparente e, quindi, non vincolante. Invece, il dato variabile è sostanziato dall'esistenza di un sottostante e diverso vincolo effettivo. E ciò con l'intento di creare l'apparenza di un negozio, con o senza l'intento di occultare un negozio diverso.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

* Tribunale di Catanzaro, sentenza 25 luglio 2023, n. 1271, sez. spec. in materia di imprese

S.r.l.- Atto di scissione - Ammissibilità dell'azione revocatoria.

Deve evidenziarsi che alla preclusione di cui all'art. 2504, comma 1, c.c. sfugge, secondo il più recente corso giurisprudenziale in cui si inserisce anche codesto Tribunale specializzato (nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli Nord, sez. III, 11 gennaio 2018; Trib. Roma, 12 giugno 2018; Trib. Pescara, 17 maggio 2017; Trib. Roma, 18 novembre 2016; Trib. Roma, 16 agosto 2016; Trib. Venezia, 5 febbraio 2016; Trib. Catanzaro, SSI, 14 gennaio 2020, n. 70; Trib. Roma, SSI, 23 febbraio 2021, n. 3216; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153 e Cass., 6 maggio 2021, n. 12047), che ha ormai il conforto anche della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020, in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria (sia parziale, mediante costituzione di una nuova società e sopravvivenza della società scissa, sia totale, mediante assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa a più società, preesistenti o di nuova costituzione).

SUCCESSIONI

Cassazione, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28962, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LASCITO ECCEDENTE LA PORZIONE DISPONIBILE (CAUTELA SOCINIANA) - Legato in sostituzione di legittima - Legato di nuda proprietà di parte eccedente la disponibile - Differenze.

Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.

TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2023, n. 28779, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI -

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti a trascrizione - Domande giudiziali - Actio confessoria servitutis - Relativa domanda - Trascrizione - Omissione - Sentenza decisoria - Terzo estraneo al giudizio resosi acquirente del fondo servente nel corso dello stesso - Opponibilità - Esclusione - Legittimazione di detto acquirente - Alla opposizione di terzo ordinaria - Sussistenza.

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dal art. 404, primo comma, c.p.c.

TRIBUTI

*** Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1834, sez. V**

Conferimento immobile da demolire e ricostruire - Plusvalenza- Esclusione.

Questa Corte ha chiarito che, in ragione del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) t.u.i.r., non rientrano nella previsione le cessioni aventi ad oggetto, non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato il quale ultimo, invece, è da ritenersi già edificato. (...) Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della norma in esame, è la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata, conseguentemente ad intervento, su area già edificata operato dal cedente o dal cessionario (Cass. 9/07/2014, n. 15269).

Tali principi restano fermi anche laddove l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza (Cass. 23/01/2018, n. 1674). Infatti, l'entità sostanziale del fabbricato non può essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (in specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all'atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato dall'imposizione fiscale (Cass. 12/04/2019, n. 10393).

L'alternativa fra «edificato» e «non edificato» non ammette un *tertium genus*, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni» (Cass. 07/03/2023, n. 6788).

*** Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1876, sez. V**

Cessione terreno gravato da vincoli paesaggistici ed idrogeologici - Qualificazione del terreno come edificabile - Plusvalenza

In tema di Irpef, ai fini della quantificazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di terreni edificabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, non possono essere considerate le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario, che vanno equiparate a quelle agricole, perché sono prive della possibilità legale di edificazione e, quindi, della capacità edificatoria (Cass. 31/03/2021, n. 8897, Cass. 15/04/2011, n. 8609). E' pacifco che l'unico limite alla sottoposizione dell'operazione di cessione al regime delle plusvalenze sussiste con riferimento alle fattispecie in cui sia stato apposto un vincolo assoluto di inedificabilità, ad esempio nelle ipotesi in cui vincoli ambientali o paesistici o idrogeologici - apposti anche da autorità sovraordinate agli Enti che presidiano alla formazione degli strumenti urbanistici - che neutralizzino in

concreto ogni utilizzazione edificatoria del terreno.

Questa Corte, tuttavia, ha chiarito che anche in questo caso si rende necessario accertare se il limite assoluto su determinate superfici operi con compensazioni, ossia con lo scambio e maggiorazione degli indici di fabbricabilità riconosciuti a favore di terreni limitrofi, che tornino utili anche al cedente. In tal senso si è precisato che una spia dell'utilizzabilità edificatoria del terreno (ancorché indiretta ed in senso puramente economico) è data proprio dal corrispettivo della cessione, quando esso, nonostante l'apparente assoluta inedificabilità, venga ceduto ad un prezzo ben più elevato del normale valore agricolo corrente nella zona in cui l'operazione economica si è perfezionata (Cass. 10/06/2021, n. 16470, Cass. 10/02/2021, n. 3243).

* Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1887, sez. V

Cessione volontaria di immobile oggetto di procedura espropriativa per la costruzione di opera pubblica - Disciplina ex art. 11, commi 5,6 e 7 della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità

Le indennità e le altre somme di cui all'art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991 (successivamente ripreso dall'art. 35 t.u. espr.) sono soggette a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui citato d.m., senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (Cass. 03/04/2019, n. 9228). Si è, altresì, chiarito, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, che è necessario verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. 9228 del 2019 cit, Cass. 21/04/2006 n. 9455, Cass. n. 4617 del 03/03/2005, n. 4617); comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerzia dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. 9228 del 2019 cit., Cass. 18/01/2012, n. 652; Cass. 19/08/2004 n. 16231). Il momento rilevante per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, al fine di stabilire l'assoggettabilità o meno a tassazione dell'indennità di esproprio, va fissato all'inizio della procedura espropriativa. E' pacifico che il terreno ceduto al momento di approvazione dell'opera, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ricadeva in zona B2. Correttamente, pertanto, la C.t.r. ha ritenuto che il corrispettivo della cessione andasse soggetto a tassazione.

In tema di ritenuta d'acconto, il mancato adempimento dell'obbligazione posta a carico del sostituto di versamento della ritenuta, in uno con la mancata effettuazione della medesima, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo d'imposta, ossia al sostituto, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri (Cass. 31/03/2021, n. 8903).

* Cassazione, sentenza 18 gennaio 2024, n. 1960, sez. V

Imposta di registro- Finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare- Imputazione a capitale - Cessazione effetti finanziamento - Art. 22, comma 2, TUR.

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato, come nella presente fattispecie, mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l'imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841). Più precisamente la disposizione *de qua* esclude l'imposta "quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione". Deve rilevarsi che, nel caso in esame, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della *datio* e che ha determinato l'estinzione (per rinuncia, ma prima ancora

per compensazione: v. Cass., Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell'obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante. (...) Cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all'esito del conferimento.

*** Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2024, n. 2296, sez. V**

Imposta di registro – Enunciazione in atto registrato di atto soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, deve escludersi che il mero richiamo dell'atto non registrato in atto registrato possa configurare un'ipotesi d'uso; la sola enunciazione degli atti, soggetti a registrazione in caso d'uso, è tuttavia assoggettata all'imposta di registro a prescindere dall'"uso", di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 6 cit., dei medesimi.